

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1372

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa della senatrice TOIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*)

—————

Modifica dell’articolo 156 del codice civile, e norme a tutela
della parte debole nei procedimenti di separazione tra coniugi

—————

—————
() Testo non rivisto dal presentatore*

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che si propone all'approvazione parlamentare intende incidere su alcuni punti critici della disciplina vigente in materia di separazione personale tra coniugi.

Ad ispirare l'iniziativa legislativa è un dato statistico confermato dalle rilevazioni più recenti, rappresentato dall'elevato numero delle separazioni nel nostro Paese, che secondo alcune statistiche recenti interessano il 50 per cento dei matrimoni.

L'esperienza dimostra delle gravi carenze in tema di tutela della parte debole del rapporto (statisticamente si tratta nella maggior parte dei casi della moglie, ma, ovviamente, la disciplina è formulata in termini generali in modo da coprire la parte debole, qualunque essa sia).

Gran parte delle modifiche proposte investono l'art. 156 del codice civile, che richiede di essere integrato sui seguenti punti:

1) definizione della percentuale minima del reddito che deve essere assegnato a titolo di mantenimento, salva la facoltà del giudice di variare in aumento tale percentuale, in considerazione delle circostanze concrete della separazione ed in particolare dell'affidamento dei figli;

2) esplicita estensione anche alla fase della separazione del potere del giudice di disporre accertamenti e verifiche, anche a mezzo della polizia tributaria, volte a determinare l'effettiva situazione finanziaria e patrimoniale del soggetto obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;

3) riconoscimento, anche in fase di separazione, del diritto del coniuge a favore del quale viene disposto l'assegno di mantenimento di percepire una frazione - che si propone di fissare al 40 per cento del totale,

riferito agli anni di costanza del matrimonio - dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, anche nel caso in cui l'indennità sia percepita dopo la pronuncia del provvedimento di separazione;

4) applicazione, anche nei procedimenti di separazione personale, della corresponsione diretta al beneficiario della somma dovuta a titolo di mantenimento da parte di terzi, in caso di inadempienza dell'obligato (articolo 8, comma 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898), con il limite della metà (delle somme dovute) per i soli soggetti di cui al comma 6, dell'art. 8 della citata legge n. 898 del 1970.

Altro punto qualificante della riforma proposta è costituito dall'introduzione di una sanzione amministrativa volta a colpire la prassi - purtroppo diffusissima - dell'omesso adempimento del versamento dell'assegno di mantenimento.

È da sottolineare come le somme percepite a titolo di sanzioni amministrative vadano a costituire un fondo gestito dal Ministero della giustizia, per interventi a favore di coniugi separati in situazioni di difficoltà. Si tratta di misure sanzionatorie sicuramente di più immediata applicazione rispetto a quelle penali previste dall'ordinamento vigente, che pure rimangono in vigore.

In definitiva, l'obiettivo della presente proposta di legge è assicurare delle più efficaci forme di garanzia ai coniugi in condizione di debolezza nei casi di separazione legale, attraverso strumenti di riequilibrio dei rapporti tra le parti e di deterrenza contro comportamenti omissivi del coniuge tenuto al mantenimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 156 del codice civile)

1. All'articolo 156 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

«L'entità della somma dovuta a titolo di mantenimento è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato ed in particolare alla presenza di figli minori che siano affidati al coniuge a favore del quale viene decisa la erogazione della somma stessa.

L'entità della somma non può essere inferiore al 25 per cento del reddito mensile medio del coniuge tenuto al versamento, calcolato con riferimento ai ventiquattro mesi precedenti la pronuncia di separazione, ferma restando la facoltà del giudice di fissare una percentuale superiore, in relazione alle circostanze.

In caso di contestazioni sulla determinazione del reddito di cui al comma precedente, il giudice può disporre indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

Il coniuge a favore del quale sia stata decisa l'erogazione della somma di cui al presente articolo ha diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo che sia stata definita la separazione. Tale percentuale è pari al 40 per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Si applicano anche ai procedimenti di separazione i commi 3 e 6 dell'art. 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

In caso di omesso versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento, è irrogata dal giudice che ha deciso sulla separazione una sanzione amministrativa pari alla metà dell'importo dovuto e non versato al coniuge ed ai figli creditori.

Nel caso di mancata ottemperanza al provvedimento del giudice che dispone il pagamento della sanzione di cui al comma precedente, si procede in via esecutiva mediante iscrizione del credito nei ruoli esattoriali».

Art. 2.

(Fondo per il sostegno ai coniugi separati ed ai figli creditori)

1. Le somme riscosse a titolo di sanzione per omesso versamento delle somme dovute a titolo di mantenimento, ai sensi dell'art. 156 del codice civile, come modificato dalla presente legge, confluiscono in un apposito fondo istituito presso il Ministero della giustizia e denominato «Fondo per il sostegno ai coniugi separati ed ai figli creditori». Con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ne sono definite le modalità di gestione, nonchè i criteri di accesso ai contributi da esso erogati.

2. Per il finanziamento delle spese di istituzione e di primo avviamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata una somma pari a 100.000 euro per l'anno 2002 e 50.000 euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 100.000 euro per l'anno 2002 e 50 mila euro rispettivamente per gli

anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, per l'anno 2002 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

